SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 25 luglio 2007.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Art. 1.

Istituzione della Commissione

1. Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sulle cause e sulle responsabilità degli errori sanitari nelle strutture pubbliche e private e sulle cause di ordine normativo, amministrativo, gestionale, finanziario, organizzativo, funzionale ovvero attinenti al sistema di monitoraggio e controllo che, nelle regioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64, hanno contribuito alla formazione di disavanzi sanitari non sanabili autonomamente dalle regioni medesime, anche al fine di accertare le relative responsabilità.

Art. 2.

Composizione e durata della Commissione

1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti la Commissione.

3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari, secondo le disposizioni dell'art. 20, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati.

5. La Commissione conclude i suoi lavori entro la fine dell'anno 2009.

6. La Commissione, entro dieci giorni dalla conclusione dei suoi lavori, presenta all'Assemblea della Camera dei deputati la relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 3.

Compiti della Commissione

1. La Commissione ha il compito di:

a) indagare sulla quantità e sulla gravità degli errori sanitari verificatisi nelle strutture sanitarie pubbliche e private;

b) valutare l'incidenza di tali errori in termini di perdite di vite umane o comunque di danni alla salute dei pazienti;

c) individuare le categorie cui sono riconducibili gli errori più frequenti, in particolare con riferimento a quelle relative all'inefficienza e alla scarsa igiene delle strutture sanitarie o all'inefficienza organizzativa, alla carenza dell'organico del personale medico e paramedico, alla carenza delle apparecchiature clinico-diagnostiche e delle strutture;

d) indagare sulle cause degli errori e su quanti di questi derivino da carenze di formazione del personale medico e paramedico o da carenze organizzative o comunque aziendali;

e) individuare gli eventuali correttivi da apportare ai percorsi formativi del personale medico e paramedico o all'organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private;

f) verificare se vi sia la necessità di rafforzare il ruolo, le funzioni e le responsabilità dei direttori sanitari e individuare altre misure utili per migliorare l'efficienza e l'affidabilità delle strutture sanitarie e amministrative sia pubbliche sia private;

g) monitorare i dati e la casistica sulle infezioni registrate negli ospedali italiani;

h) valutare l'efficacia dei controlli di qualità sulle strutture sanitarie pubbliche e private;

i) verificare l'appropriatezza del risk management, esaminando la gestione scientifica del rischio in medicina;

l) individuare ogni altro intervento correttivo utile a migliorare la qualità del sistema sanitario nazionale;

m) verificare l'applicazione della disciplina in materia di consenso informato;

n) verificare l'entità delle risorse finanziarie destinate dalle strutture sanitarie pubbliche e private ad interventi per la riduzione degli errori sanitari;

o) verificare l'esistenza di metodi di accertamento, rilevazione e raccolta dei dati sugli errori sanitari.

2. La Commissione verifica, in particolare:

a) l'applicazione del sistema dei Diagnosis Related Groups (DRG), effettuando un'analisi comparativa dei ricoveri;

b) la qualità delle prestazioni socio-sanitarie erogate nella fase acuta delle patologie;

c) lo stato di attuazione e di funzionamento, sull'intero territorio nazionale, del sistema di emergenza-urgenza 118 e di tutto il servizio ospedaliero di pronto soccorso e di rianimazione;

d) la diffusione delle metodiche di verifica e revisione della qualità (VRQ) e la conseguente ricaduta sulla programmazione e sulla gestione dei servizi sanitari;

e) lo stato di attuazione del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, a livello regionale, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

f) la realizzazione del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) di cui all'art. 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. La Commissione ha, inoltre, il compito di:

a) acquisire, con la collaborazione delle regioni interessate, tutti i documenti, le informazioni e gli elementi per valutare le condizioni politiche, amministrative, gestionali, operative che, nel periodo 2001-2005, hanno contribuito alla formazione dei disavanzi sanitari nelle regioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64;

b) verificare, nelle regioni interessate dai maggiori disavanzi sanitari, sulla base dei documenti, delle informazioni e degli elementi acquisiti ai sensi della lettera *a)*:

1) l'esistenza di eventuali sprechi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

2) la sostenibilità e l'adeguatezza della programmazione economico-finanziaria e contabile e dei relativi provvedimenti attuativi, con specifico riferimento al settore sanitario;

3) il livello della spesa direttamente sostenuta dai cittadini nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, nelle strutture socio-sanitarie e sanitarie accreditate presso il Servizio sanitario nazionale;

4) l'appropriatezza delle prestazioni erogate, il livello di qualità ed efficacia dei trattamenti effettuati e la diffusione delle metodiche di verifica e revisione della qualità, valutandone la ricaduta sulla programmazione e gestione dei servizi sanitari;

5) la trasparenza delle procedure di affidamento delle forniture di beni e servizi e l'economicità delle scelte effettuate in base ad esse;

6) l'adeguatezza delle strutture e delle tecnologie sanitarie, valutando in particolare l'attuazione degli adempimenti relativi al programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

7) il rispetto degli obiettivi nazionali di ristrutturazione della rete ospedaliera, al fine di accertare i livelli di riduzione dei ricoveri impropri e di soddisfazione della domanda di prestazioni assistenziali di riabilitazione e di lungodegenza;

8) lo stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare e la corrispondente accessibilità del servizio da parte degli utenti;

9) l'adeguatezza delle procedure regionali in materia di accreditamento delle strutture erogatrici e di stipula degli accordi contrattuali, valutando la corrispondente esistenza di un'offerta di servizi sufficientemente ampia e adeguata alla domanda degli utenti;

10) l'adeguatezza delle strutture sanitarie convenzionate con le regioni e delle spese sostenute per i ricoveri in convenzione, in particolare nei settori della psichiatria, delle dipendenze patologiche e dell'assistenza agli anziani;

11) l'esistenza di adeguati strumenti di controllo della spesa farmaceutica e di promozione di un consumo appropriato di medicinali, atti a garantire il rispetto dei tetti di spesa stabiliti dalla legislazione vigente;

12) la sostenibilità delle politiche relative al personale e la trasparenza delle procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi dirigenziali;

13) la trasparenza e l'efficienza del sistema regionale di finanziamento delle aziende sanitarie e ospedaliere e delle altre strutture erogatrici;

14) le conseguenze derivanti dall'incompleta o tardiva erogazione delle somme spettanti alle strutture sanitarie, convenzionate con le regioni, gestite da soggetti privati che operano senza fini di lucro;

15) la esistenza di adeguate procedure e di sedi di monitoraggio e di controllo della qualità, efficacia e appropriatezza del servizio erogato a livello infraregionale e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili;

16) lo stato di attuazione degli adempimenti in materia di riduzione delle liste di attesa, conformemente all'intesa 28 marzo 2006, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2006, recante il Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008;

c) accertare eventuali responsabilità degli amministratori operanti nella gestione del Servizio sanitario nazionale nelle regioni interessate ai piani di rientro di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativamente alle aree di indagine di cui alla lettera *b)* del presente comma;

d) accertare la congruità della normativa vigente, proponendo soluzioni di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rafforzare l'incisività dei controlli e il coordinamento nelle attività di monitoraggio della spesa e dei consumi, da parte dello Stato, della regione e degli enti locali coinvolti, nelle regioni interessate da più elevati disavanzi;

e) verificare la congruità delle misure di rientro dalla situazione debitoria contenute negli accordi stipulati con lo Stato dalle regioni in disavanzo ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

Art. 4.

Poteri e limiti della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 5.

Obbligo del segreto

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 4, commi 3 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'art. 326 del codice penale.

Art. 6.

Organizzazione dei lavori della Commissione

1. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.

2. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro per l'anno 2007 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Presidente della Camera può autorizzare un incremento delle spese di cui al precedente periodo, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Roma, 25 luglio 2007

Il presidente: BERTINOTTI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati, Doc. XXII, n. 8:

Presentato dai deputati Palumbo, Di Virgilio, Baiamonte, Bianchi, Bocciardo, Burtone, Capitanio Santolini, Castellani, Ceccacci Rubino, Giulio Conti, Garavaglia, Gardini, Lisi, Lo Monte, Lucchese, Mancuso, Marinello, Mazzaracchio, Misuraca, Montani, Mormino, Moroni, Angela Napoli, Porcu, Paolo Russo, Pellegrino, Prestigiacomo, Sanna, Santelli, Stagno D'Alcontres, Vitali l'8 novembre 2006.

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali) il 27 novembre 2006, con il parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione il 16, 29 e 30 maggio, il 21 giugno e l'11 luglio 2007.

Autorizzazione di relazione orale richiesta l'11 luglio 2007 (Doc. XXII, n. 8-A) - relatore: on. Di Girolamo.

Esaminato in Aula il 17 luglio 2007 (Deliberato il rinvio in Commissione).

Esaminato dalla XII Commissione il 24 luglio 2007.

Autorizzazione di relazione orale richiesta il 24 luglio 2007 (Doc. XXII, n. 8-A/R) - relatore: on. Di Girolamo.

Esaminato in Aula e approvato il 25 luglio 2007.

07A06991

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 giugno 2007.

Istituzione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, di seguito denominato decreto-legge n. 181/2006, ed in particolare l'art. 1, commi 2 e 10;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 424;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Fabio Gobbo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 10, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e in particolare l'art. 1 e l'art. 2, comma 2, che trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un posto di organico di dirigente di prima fascia e otto posti di organico di dirigenti di seconda fascia;

Vista la deliberazione del CIPE 5 agosto 1998, n. 98, recante regolamento del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni.

Art. 2.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002

1. L'art. 2, comma 1, lettera *a)*, n. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 è sostituito dal seguente:

«12) Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;».

2. L'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica)*. — 1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è la struttura di supporto che svolge le attività di:

a) segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che comprende lo svolgimento di compiti operativi, di amministrazione, di coordinamento e di supporto per il CIPE e per le commissioni e i comitati che operano in tale ambito, effettuando a tal fine attività di raccordo con le altre amministrazioni;

b) regolazione dei servizi di pubblica utilità non regolamentati da una specifica autorità di settore; coordinamento e monitoraggio degli investimenti pubblici; gestione e cura dei rapporti istituzionali;

c) analisi e valutazioni in materia di andamenti micro-economici, macro-economici e relativi interventi di politica economica e finanziaria, a livello nazionale, comunitario e internazionale; monitoraggio degli sviluppi economici correnti e prospettici del Paese nonché di specifici settori produttivi e mercati.

2. Il Dipartimento si articola nell'Ufficio centrale di segreteria del CIPE che svolge le attività di cui al precedente comma 1, lettera *a)* e, comunque, per quanto non diversamente previsto, i compiti già attribuiti al Servizio centrale di segreteria del CIPE, e nell'Ufficio per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per il coordinamento e il monitoraggio degli investimenti pubblici, che svolge le attività di cui al precedente comma 1, lettera *b)*.

Presso il Dipartimento opera altresì, in posizione di raccordo funzionale con il Capo del Dipartimento, l'Ufficio per l'analisi e il coordinamento della politica economica che svolge le attività di cui al precedente comma 1, lettera *c)*.

3. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, presso il Dipartimento operano, inoltre, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e le relative strutture di supporto di cui ai punti 2.3 e 2.4 della deliberazione CIPE 5 agosto 1998, n. 81, la Segreteria tecnica della cabina di regia nazionale e la Unità tecnica finanza di progetto, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, che, in relazione alle relative competenze, garantiscono il supporto tecnico all'attività del CIPE. Il Dipartimento assicura il raccordo tecnico-operativo di tali organismi con il CIPE. A tale scopo e a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, il NARS la Segreteria tecnica della cabina di regia nazionale e la Unità tecnica finanza di progetto, sono riorganizzate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Il Dipartimento si articola in non più di tre Uffici e in non più di dodici Servizi. Il Capo del Dipartimento si avvale altresì di un consigliere giuridico, scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione, coadiuvato da consulenti ed esperti nominati, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo, a valere sul contingente determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per le esigenze del Dipartimento. Al Dipartimento si applica l'art. 18, comma 3, terzo periodo della legge con riferimento alla figura del Vice Capo Dipartimento.».

3. All'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, al secondo periodo le parole «dodici ulteriori unità» sono sostituite dalle seguenti «tredici ulteriori unità» e al terzo periodo le parole «dodici unità» sono sostituite dalle seguenti «tredici unità».

Art. 3.

Ufficio centrale di segreteria del CIPE

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e per quanto non diversamente previsto, i richiami al «Servizio centrale di segreteria del CIPE» contenuti in disposizioni normative, provvedimenti, accordi o altri atti giuridici, si intendono riferiti all'«Ufficio centrale di segreteria del CIPE», nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Con successivo decreto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, è definita l'organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

2. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Corte dei conti.

Roma, 21 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 333

07A07002

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 giugno 2007.

Organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio

dei Ministri e dei Ministeri, di seguito denominato decreto-legge n. 181/2006, ed in particolare l'art. 1, commi 2 e 10;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 424;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Fabio Gobbo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 10, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 21 giugno 2007, recante modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni e istituzione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

Vista la deliberazione del CIPE 5 agosto 1998, n. 98, recante regolamento del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica

1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito denominato Dipartimento, è la struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organizzata secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento svolge le funzioni di impulso e coordinamento dell'attività del Dipartimento di cui cura altresì l'organizzazione e il funzionamento.

2. Al Dipartimento si applica l'art. 18, comma 3, terzo periodo della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alla figura del vice capo Dipartimento.

3. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano il Servizio di segretariato di cui all'art. 4 e il Servizio per gli affari generali e del personale di cui all'art. 5. Il Capo del Dipartimento assicura il raccordo tecnico-operativo della Segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, con il CIPE e con gli uffici del Dipartimento.

4. Il capo del Dipartimento si avvale di un consigliere giuridico coadiuvato da consulenti ed esperti individuati a valere sul contingente di cui al comma 5.

5. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si avvale di un contingente di consulenti ed esperti definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Organizzazione interna del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici:

- Ufficio centrale di segreteria del CIPE, articolato in cinque servizi;

- Ufficio per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per il coordinamento e il monitoraggio degli investimenti pubblici, articolato in tre servizi;

- Ufficio per l'analisi e il coordinamento della politica economica che opera in posizione di raccordo funzionale con il capo del Dipartimento, articolato in due servizi.

Art. 4.

Servizio di segretariato

1. Il Servizio di segretariato svolge le attività amministrative propedeutiche e consequenziali alle deliberazioni del CIPE. In particolare, cura gli adempimenti preordinati alla convocazione e all'ordine del giorno del CIPE e alla relativa documentazione; cura gli adempimenti consequenziali alle deliberazioni collegiali adottate ed alla predisposizione dei verbali, nonché quelli relativi all'inoltro delle deliberazioni, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti per il controllo di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'invio per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Supporta il capo del Dipartimento ai fini del coordinamento dei Servizi competenti nella definizione del calendario dei lavori delle commissioni e dei comitati costituiti nell'ambito del CIPE; assegna le questioni attinenti i rapporti pregressi del Servizio centrale di Segreteria del CIPE all'Ufficio centrale di segreteria del CIPE e all'Ufficio per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per il coordinamento e il monitoraggio degli investimenti pubblici, nelle materie di rispettiva competenza.

Art. 5.

Servizio per gli affari generali e del personale

1. Il Servizio per gli affari generali e del personale provvede agli affari generali, ai servizi centralizzati e alla segreteria del capo del Dipartimento; supporta il capo del Dipartimento nelle attività di controllo gestionale, di valutazione della dirigenza e di predisposizione degli obiettivi di direttiva annuale, curando a tal fine i rapporti con l'Ufficio di controllo interno; cura l'attività inerente la contabilità del centro di responsabilità afferente al Dipartimento; predispone gli atti relativi alla programmazione del Dipartimento ed alla sua rendicontazione; provvede alle procedure amministrativo-contabili relative alle spese di funzionamento; cura l'organizzazione interna; provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse strumentali del Dipartimento, ivi comprese quelle relative all'attività propria del consegnatario del Dipartimento medesimo; assicura il servizio di segretariato e la gestione amministrativa e contabile del contingente degli esperti del Dipartimento di cui all'art. 9, comma 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e degli esperti delle strutture afferenti al Dipartimento di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007; gestisce il Protocollo dipartimentale e quello riservato, cura la distribuzione del flusso documentale in entrata tra gli Uffici del Dipartimento ed assicura, sotto il profilo formale, l'inoltro in uscita degli atti del Dipartimento; cura l'aggiornamento del sito internet del CIPE e delle istituzioni afferenti al Dipartimento avvalendosi del supporto informativo degli altri Servizi e cura inoltre la connessione con la rete intranet della Presidenza Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni; cura la gestione amministrativa e logistica della formazione e dei percorsi di aggiornamento del personale del Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici; provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento assicurando il raccordo con i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

Ufficio centrale di segreteria del CIPE

1. L'Ufficio centrale di segreteria del CIPE esercita le attività di segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che comprendono l'esecuzione di compiti operativi, di amministrazione, coordinamento e supporto per il CIPE e per le Commissioni e i Comitati che operano in tale ambito. A tal fine svolge attività di raccordo con le altre Amministrazioni.

L'Ufficio si articola nei seguenti cinque servizi:

- Servizio I per le risorse per le aree sottoutilizzate e per le iniziative di rilevanza comunitaria e internazionale;

- Servizio II per le attività produttive, la ricerca, la sanità e le politiche sociali;

- Servizio III per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente e lo sviluppo della montagna;

- Servizio IV per le infrastrutture e le reti;

- Servizio V per il contenzioso del CIPE e gli affari legali.

2. Presso l'Ufficio opera l'UTFP, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007.

3. Il Servizio I per le risorse per le aree sottoutilizzate e per le iniziative di rilevanza comunitaria e internazionale fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE in materia di: programmazione e riparto per l'assegnazione delle risorse nazionali e comunitarie per le aree sottoutilizzate e la programmazione di iniziative di rilevanza comunitaria e internazionale.

Verifica l'attuazione dei programmi finanziati con le predette risorse al fine di fornire al CIPE l'ausilio informativo eventualmente richiesto.

Nel settore di propria competenza, predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPE e provvede all'istruttoria delle materie assegnate alla prima e alla quinta Commissione, fornendo ad esse il supporto necessario.

4. Il Servizio II per le attività produttive, la ricerca, la sanità e le politiche sociali fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE in materia di direttive, strumenti di agevolazione, piani e programmi di sviluppo negli ambiti di competenza: attività produttive (agricoltura, industria, turismo, altri servizi), lavoro, istruzione e formazione professionale, ricerca e innovazione tecnologica, sanità e politiche sociali, attività culturali e sportive.

Nel settore di propria competenza, predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPE e provvede all'istruttoria delle materie assegnate alla seconda, alla quarta e alla settima Commissione, fornendo ad esse il supporto necessario.

5. Il Servizio III per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente e lo sviluppo della montagna fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE per le materie attinenti lo sviluppo sostenibile: l'energia, la tutela ambientale, la difesa del suolo e le bonifiche. Svolge l'attività per lo sviluppo dei territori montani, predispone la relazione annuale sullo stato della montagna e fornisce supporto al Comitato interministeriale per la montagna (CTIM). Nel settore di propria competenza, predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPE e provvede all'istruttoria delle materie assegnate alla sesta Commissione, fornendo ad essa il supporto necessario.

6. Il Servizio IV per le infrastrutture e le reti fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE in materia di direttive, piani e programmi nei settori delle costruzioni, delle infrastrutture materiali ed immateriali e delle grandi reti anche con riferimento alle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Nel settore di propria competenza, predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPE e provvede all'istruttoria delle materie assegnate alla terza Commissione, fornendo ad essa il supporto necessario.

7. Il Servizio V per il contenzioso del CIPE e gli affari legali, assicura il necessario supporto, nelle materie di competenza del Dipartimento, alle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sovrintendono alle attività del contenzioso e mantengono i rapporti con l'Avvocatura dello Stato. Assicura la coerenza dei provvedimenti e degli atti adottati dal CIPE con gli orientamenti delle autorità giurisdizionali nazionali e comunitarie. Consolida, organizza e diffonde, all'interno del Dipartimento, le conoscenze in ordine agli esiti dell'attività giurisdizionale sui provvedimenti del CIPE. Fornisce la consulenza giuridica di carattere generale al Dipartimento. Svolge attività di studio e approfondimento su aspetti giuridici attinenti le materie di competenza del Dipartimento. Su richiesta degli Uffici, formula pareri e svolge ricerche e analisi su specifiche questioni giuridico-amministrative.

Art. 7.

Ufficio per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per il coordinamento e il monitoraggio degli investimenti pubblici

1. L'Ufficio per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per il coordinamento e il monitoraggio degli investimenti pubblici svolge le attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità non regolamentati da una specifica autorità di settore; di coordinamento e monitoraggio degli investimenti pubblici; di gestione e cura dei rapporti istituzionali.

L'Ufficio si articola nei seguenti tre servizi:

- Servizio I per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

- Servizio II per il coordinamento ed il monitoraggio degli investimenti pubblici;

- Servizio III per i rapporti istituzionali.

2. Presso l'Ufficio opera la Segreteria tecnica della cabina di regia nazionale e il NARS di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, nonché le relative strutture di supporto di cui ai punti 2.3 e 2.4 della deliberazione CIPE 5 agosto 1998, n. 81.

3. Il Servizio I per la regolazione dei servizi di pubblica utilità fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE in materia di: linee guida per i servizi di pubblica utilità e provvedimenti volti ad attuare la politica tariffaria, compresi i contratti di programma e di servizio che prevedono servizi soggetti a tariffazione o oneri di servizio pubblico.

Svolge l'analisi di impatto e monitoraggio della politica tariffaria; valuta in collaborazione con le amministrazioni competenti la sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti soggetti a tariffazione; cura i rapporti tra il CIPE e il NARS.

Nel settore di propria competenza, predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPE.

4. Il Servizio II per il coordinamento ed il monitoraggio degli investimenti pubblici fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE ai fini dell'attuazione dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, in merito a: la definizione dei criteri di riparto del Fondo di cui al comma 7 del medesimo articolo, acquisendo le informazioni necessarie per la verifica di quanto attuato con le predette

risorse; la predisposizione delle relazioni che il CIPE trasmette al Parlamento; la cura dei rapporti tra il CIPE e i nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

Imposta e gestisce le attività necessarie per la diffusione e lo sviluppo del Sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP) e del correlato Sistema Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; elabora proposte al CIPE in merito allo sviluppo di tali sistemi; coordina le attività di interfaccia tra il sistema CUP/MIP e gli altri sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, sviluppando in particolare analisi e proposte per il CIPE in merito agli aspetti di complessiva efficienza ed efficacia dell'insieme di tali sistemi di monitoraggio.

Nel settore di propria competenza, predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPE.

5. Il Servizio III per i rapporti istituzionali cura le relazioni con le istituzioni nazionali, sovranazionali e internazionali nelle materia di competenza del Dipartimento; assicura il monitoraggio della normativa nazionale e comunitaria nonché degli schemi dei provvedimenti oggetto di esame nella riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri dei quali segue il successivo *iter*, per le materie di competenza del Dipartimento; gestisce i rapporti con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di: curare la comunicazione esterna delle attività del Dipartimento e del CIPE; organizzare ovvero curare la partecipazione del Dipartimento e del CIPE a manifestazioni e convegni. Redige i comunicati relativi ai lavori delle sedute del CIPE, provvedendo ai conseguenti adempimenti, e dispone per la diffusione degli stessi agli organi di informazione, coordinandosi con gli altri Servizi del Dipartimento.

Art. 8.

Ufficio per l'analisi e il coordinamento della politica economica

1. L'Ufficio per l'analisi e il coordinamento della politica economica cura le attività di analisi e valutazione in materia di andamenti micro-economici, macro-economici e relativi interventi di politica economica e finanziaria, a livello nazionale comunitario e internazionale e di monitoraggio degli sviluppi economici correnti e prospettici del Paese, nonché di specifici settori produttivi e mercati.

L'Ufficio è articolato in due servizi:

- Servizio I per il monitoraggio e l'analisi economica;

- Servizio II per la valutazione della politica economica.

2. Il Servizio I per il monitoraggio e l'analisi economica svolge le attività di: monitoraggio congiunturale e analisi degli andamenti economici in Italia, incluse le previsioni dei principali istituti italiani e esteri; monitoraggio dei mercati dei fattori di produzione e di singoli mercati di beni e servizi; monitoraggio degli andamenti economici nelle principali aree industrializzate e nei maggiori Paesi emergenti; analisi del mercato dei cambi e di temi di stabilità finanziaria internazionale; impostazione e gestione di schede periodiche di monitoraggio e della connessa banca dati; elaborazione di schede di approfondimento su mercati e settori; predisposizione di fascicoli per riunioni internazionali, convegni e audizioni su temi di natura economico-finanziaria.

3. Servizio II per la valutazione della politica economica svolge le attività di: monitoraggio delle politiche generali e dei singoli interventi di politica economica in Italia, inclusi la spesa pubblica, in conto corrente e in conto capitale, il debito pubblico, le misure di incentivo e per lo sviluppo territoriale e settoriale, la ricerca scientifica e tecnologica, le infrastrutture, la regolamentazione e gli interventi su singoli settori e/o mercati; valutazione preventiva delle politiche economiche e dei loro potenziali effetti; valutazione successiva sull'efficacia delle politiche economiche e la loro rispondenza rispetto agli obiettivi; valutazione degli indirizzi di politica economica in termini di coerenza con le linee e le priorità dell'azione di Governo; predisposizione di pareri, raccomandazioni e proposte su temi di politica economica; predisposizione di fascicoli per convegni e audizioni.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data e a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Corte dei conti.

Roma, 21 giugno 2007

Il Sottosegretario di Stato
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 334

07A07003

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 giugno 2007.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Ustica.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la delibera della Giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 26 febbraio 2007, n. 12;

Vista la nota della Prefettura di Palermo n. 87389/Area IV Bls, in data 11 aprile 2007, con la quale esprime il proprio nulla-osta;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni in data 11 aprile 2007, n. 186;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° al 31 agosto 2007 è vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola:

a) veicoli per trasporto pubblico;

b) veicoli che trasportano merci deperibili;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di utilità o di pubblico interesse;

e) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticesi non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica;

f) autoveicoli con targa estera, sempreché siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

g) veicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;

h) veicoli appartenenti a persone non residenti in Palermo e provincia, che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri e/o extra alberghieri;

i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana del comune di Ustica per l'anno 2007, limitatamente ad una sola autovettura e motociclo o ciclomotore per nucleo familiare, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Ustica;

j) veicoli appartenenti ai titolari di attività commerciali e/o turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino che il veicolo sia intestato all'attività medesima, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Ustica.

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza del divieto, limitatamente ai giorni feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il trasporto merci, sempreché non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-*bis,* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 28 giugno 2007

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 257

07A06837

DECRETO 28 giugno 2007.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta comunale di Favignana in data 23 marzo 2007, n. 31, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la nota n. 625/V/2006/C.T/III Area in data 26 marzo 2007, con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il nulla osta alla limitazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni del 23 aprile 2007, n. 202;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° al 31 agosto 2007 è vietato l'afflusso, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali è rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.

Art. 2.

Autorizzazioni in deroga

Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto possono affluire sull'isola:

a) veicoli per il trasporto pubblico;

b) veicoli per il trasporto di merci deperibili;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

e) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta ICI e TARSU del comune di Favignana, per l'isola di Favignana;

f) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;

g) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti internazionali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

h) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

i) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni sull'Isola in strutture attrezzate (campeggi) e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

l) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;

m) autoveicoli i cui proprietari risultino essere in possesso di una prenotazione in struttura alberghiera o extralberghiera;

n) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di almeno tre giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno;

o) veicoli appartenenti a residenti nell'arcipelago delle Egadi.

Art. 3.

Ulteriori autorizzazioni in deroga

Al comune di Favignana è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Trapani è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 28 giugno 2007

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 256

07A06838

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa per lo sviluppo zootecnico silvopastorale e agrituristico Del Nerone - Società cooperativa a r.l.», in Apecchio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2006 con il quale la società «cooperativa per lo sviluppo zootecnico silvopastorale e agrituristico Del Nerone - Società cooperativa a r.l.» con sede in Apecchio (Pesaro-Urbino), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Bertuccioli Enzo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 1º marzo 2007 con la quale il dott. Bertuccioli Enzo rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Giuliana Pallucca, nata a Matelica (Macerata) il 25 marzo 1958, con studio in Matelica in via G. Venezian n. 1, è nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa per lo sviluppo zootecnico silvopastorale e agrituristico Del Nerone - Società cooperativa a r.l.» con sede in Apecchio (Pesaro-Urbino), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 10 novembre 2006, in sostituzione del dott. Bertuccioli Enzo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06600

DECRETO 5 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa alberghiera San Nicola S.c. a r.l.», in Avigliano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003 con il quale la società cooperativa «Cooperativa alberghiera San Nicola S.c. a r.l.» con sede in Avigliano (Potenza) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Ardito Raffaele ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 17 aprile 2007 con la quale il dott. Ardito Raffaele rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Arcieri Michele, nato a Potenza il 9 marzo 1957, ivi residente in via Verdi n. 4, è nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa alberghiera San Nicola S.c. a r.l.» con sede in Avigliano (Potenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 7 agosto 2003, in sostituzione del dott. Ardito Raffaele, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06601

DECRETO 5 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «La Colonna - a S.c. a r.l.», in Nuoro.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2000 con il quale la cooperativa «La Colonna - S.c. a r.l.» con sede in Nuoro è stata sciolta ex art. 2544 del codice civile e il dr. Francesco Puggioni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2005 con il quale il dott. Stefano Manca è nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Francesco Puggioni dimissionario;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2006 con il quale il dott. Carta Giuseppe è nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Stefano Manca dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 17 novembre 2006 con la quale il dott. Carta Giuseppe rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Gusinu Giuliana nata a Sassari il 18 maggio 1975, ivi domiciliata in via Polano n. 4, è nominata commissario liquidatore della Cooperativa «La Colonna - S.c. a r.l.» con sede in Nuoro, già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 5 giugno 2000, in sostituzione del dott. Carta Giuseppe, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06602

DECRETO 5 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.GE.A. Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Altamura.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2003 con il quale la società cooperativa «CO.GE.A. Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Altamura (Bari) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Lemma Michele ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 16 gennaio 2007 con la quale il dott. Lemma Michele rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Summo Pietro, nato a Ruvo di Puglia (Bari) il 17 luglio 1953, ivi residente in via Paisiello n. 4, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «CO.GE.A. Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Altamura (Bari), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 3 marzo 2003, in sostituzione del dott. Lemma Michele, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06603

DECRETO 15 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «IS Sorris - Soc. coop. a r.l.», in Serramanna.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2006 n. 36/2006 con il quale il dott. Giuseppe Farris è stato nominato commissario liquidatore della società «IS Sorris Soc. coop. a r.l.», con sede in Serramanna (Cagliari), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 25 febbraio 2006 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Cristiana Casula nata a Cagliari il 23 ottobre 1969, con studio in Cagliari, via Sonnino n. 152, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giuseppe Farris, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06604

DECRETO 15 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «A.E.M.M.E. Manutenzioni piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Carbonia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2006 con il quale la società cooperativa «A.E.M.M.E. Manutenzioni piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Carbonia (Cagliari), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giuseppe Farris ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 25 febbraio 2006 con la quale il nominato commissario ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Paolo Meloni nato a Cagliari il 21 gennaio 1959, con studio in Tortolì (Nuoro), via Tirso n. 37, né è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giuseppe Farris, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06605

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 luglio 2007.

Aggiornamento, per l'anno 2007, dell'indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;

Visto il regolamento n. 379 del 24 marzo 1994, adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale all'art. 3, comma 4, prevede che l'importo sulla base del quale viene determinata l'indennità spettante ai lavoratori autonomi per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con decreto ministeriale;

Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)* della predetta legge, le indennità spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;

Visto l'art. 3, comma 5 di detto regolamento il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso o di esercitazione non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi;

Viste le medie annue degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT, nonché la retribuzione base di calcolo;

Considerata la necessità di aggiornare le suddette indennità conformemente all'incremento delle retribuzioni contrattuali di riferimento, per l'anno 2007;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il 2007, è pari a euro 1662,52.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1 per 22 oppure per 26, qualora la specifica attività di lavoro autonomo dell'interessato venga svolta rispettivamente in cinque o sei giorni per settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2007

Il Ministro: DAMIANO

07A06606

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 luglio 2007.

Approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD).

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'art. 57, paragrafo 2, che demanda agli Stati membri di stabilire, per i vini di qualità prodotti in regioni determinate prodotti nel loro territorio, condizioni di produzione, di elaborazione e di commercializzazione complementari o più severe;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini ed in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti i consorzi volontari di tutela che demandano particolari funzioni di vigilanza nei confronti degli associati e funzioni di tutela generali sulle denominazioni interessate;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 4 giugno 1997, n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 5 agosto 1997, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 17 aprile 2007, concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 29 marzo 2007, l'attività di controllo da parte del soggetto autorizzato è effettuata nel rispetto dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario da approvare con decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome;

Considerato altresì che, rispettivamente ai sensi dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 9, comma 2, del citato decreto ministeriale 29 marzo 2007, con il predetto decreto dirigenziale devono essere fissati i criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola regionale, effettivamente rappresentativa della denominazione di origine interessata, nonché le caratteristiche della fascetta identificativa e le relative modalità di applicazione;

Ritenuta la necessità di approvare lo schema di piano dei controlli per i VQPRD, il prospetto tariffario e le relative istruzioni, ai quali i soggetti incaricati a svolgere l'attività di controllo devono conformarsi;

Ritenuto inoltre di dover stabilire i criteri per la verifica della rappresentatività della citata filiera vitivinicola regionale, le caratteristiche della fascetta identificativa e le relative modalità applicative;

Esperita la procedura di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007 e visto il parere espresso dalla Commissione politiche agricole della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome nella seduta del 28 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario

1. È approvato lo schema di piano dei controlli relativo alla produzione dei VQPRD e le relative istruzioni di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. È approvato il prospetto tariffario e le relative istruzioni di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola regionale

1. La filiera vitivinicola regionale di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 29 marzo 2007 è costituita dai viticoltori, dai vinificatori e dagli imbottigliatori della denominazione di origine interessata.

2. Al fine della presentazione alla competente regione o provincia autonoma la proposta per l'individuazione del soggetto da autorizzare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, deve essere assicurato, nei confronti della intera denominazione interessata, il seguente livello di rappresentatività della filiera di cui al comma 1:

a) nel caso di individuazione di un soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* del decreto ministeriale 29 marzo 2007:

a. *viticoltori:* almeno il 50,1% delle produzioni oggetto di rivendicazione della D.O.;

b. *vinificatori:* almeno il 50,1% del vino atto a diventare D.O. elaborato;

c. *imbottigliatori:* almeno il 50,1% del vino certificato D.O. imbottigliato.

b) nel caso di individuazione di un soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)* ed *e)* del decreto ministeriale 29 marzo 2007 le percentuali di rappresentatività sono almeno nella misura del 75% ai sensi dell'art. 3 decreto ministeriale 29 marzo 2007.

3. Il livello di rappresentatività è riferito alla produzione rivendicata o certificata nell'anno immediatamente precedente la presentazione della proposta.

4. La proposta deve essere sottoscritta dai soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra, con l'indicazione dell'entità della produzione che ciascun soggetto rappresenta. Qualora il soggetto avente diritto svolga contemporaneamente due o tre attività produttive (viticoltore e/o vinificatore e/o imbottigliatore) la rappresentatività è riferita a ciascuna delle attività svolte. Al fine di agevolare il relativo procedimento la raccolta delle sottoscrizioni può essere effettuata dalle organizzazioni rappresentative dei soggetti di cui al comma 2, lettere Aa), Ab) e Ac).

5. Il livello di rappresentatività di cui al comma 2 è certificato dalla Camera di commercio competente per territorio di produzione delle uve della D.O. interessata. Nel caso di D.O. il cui territorio di produzione ricade in più province, la certificazione è rilasciata dalla Camera di commercio nel cui ambito territoriale ricade la maggiore superficie vitata, acquisite le certificazioni delle altre Camere di commercio interessate. Tale certificazione deve essere rilasciata sulla base dell'elenco sottoscritto dai produttori appartenenti alle componenti della filiera vitivinicola identificate al comma 1. A tal fine, per gli imbottigliatori iscritti a Camere di commercio diverse da quelle della zona di produzione, la Camera di commercio competente per territorio di produzione delle uve della D.O. interessata acquisisce i dati relativi alla produzione imbottigliata nell'anno precedente per la relativa D.O.

6. Qualora il livello di rappresentatività di cui al comma 2 non sia rispettato, o il soggetto proposto non sia in possesso dei requisiti di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 29 marzo 2007, ovvero nessuna proposta sia stata inoltrata dalla filiera della D.O. interessata, la regione competente, sentite le principali organizzazioni rappresentative a livello regionale dei viticoltori, dei vinificatori e degli imbottigliatori, individua un soggetto cui affidare l'attività di controllo. Ai fini di cui al presente comma non rientrano tra le organizzazioni rappresentative i soggetti che hanno i requisiti per poter essere autorizzati a svolgere l'attività di controllo ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

Disposizioni particolari

1. Il soggetto autorizzato all'attività di controllo per la specifica D.O. con il decreto di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007, nonché il Consorzio autorizzato ai sensi dell'art. 11 del medesimo decreto, nell'espletare i controlli, conformemente allo schema di piano dei controlli ed alle istruzioni di cui all'allegato 1 e al prospetto tariffario di cui all'allegato 2, è obbligato a garantire la riservatezza dei dati che acquisisce nell'attività di controllo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il soggetto autorizzato adotta, preliminarmente all'avvio dell'attività di controllo, apposito protocollo con il quale si consente ai soli operatori incaricati la raccolta, il trattamento e l'accesso ai dati sui sistemi informatici e cartacei, nel rispetto degli articoli 33, 34, 35 e 36 e dell'allegato *B* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Dell'adozione di detto protocollo sono informati gli utilizzatori della D.O. conformemente alle disposizioni di cui al citato decreto n. 196/2003.

3. Il soggetto incaricato a svolgere l'attività di controllo per la specifica D.O., conformemente alle prescrizioni dei relativi piano dei controlli e prospetto tariffario, è autorizzato ad accedere, anche per via telematica, ai dati relativi alle iscrizioni all'albo dei vigneti, alle iscrizioni all'albo degli imbottigliatori, alle denunce delle uve, alle dichiarazioni di giacenza dei vini, ai documenti di trasporto ed a tutta la restante documentazione prevista dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di VQPRD utile ai fini del controllo, detenuti dagli enti competenti.

4. Il soggetto incaricato a svolgere l'attività di controllo — ferma restando la sua responsabilità — può avvalersi di controlli effettuati da altri soggetti. A tal fine nel piano dei controlli devono essere indicati soggetto ed attività relativa all'avvalimento.

Art. 4.

Caratteristiche della fascetta identificativa per i vini DOC e modalità di applicazione

1. La fascetta identificativa di cui all'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, di seguito denominata fascetta, per tutti i vini DOC italiani è stampata a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., utilizzando particolari sistemi di sicurezza, conformemente al modello di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La fascetta è di formato rettangolare, di dimensioni di mm 140×17 ed è numerata progressivamente. Essa è di colore giallo chiaro e contiene le seguenti indicazioni, stampate in colore nettamente risaltanti sul fondo:

a) l'emblema dello Stato;

b) la dicitura «Denominazione di Origine Controllata»;

c) il nome della DOC ed eventualmente le tipologie e le menzioni aggiuntive previste dal disciplinare di produzione;

d) il numero progressivo e la serie alfabetica;

e) il volume nominale del prodotto contenuto espresso in litri.

3. La fascetta deve essere applicata sulle chiusure dei recipienti in cui sono contenuti i vini DOC, con esclusione della categoria dei vini liquorosi, in modo tale da evitare che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione della fascetta stessa ed in maniera che le indicazioni di cui al comma 2 siano interamente leggibili.

4. Con successivo provvedimento ministeriale saranno emanate le disposizioni relative alla richiesta di fornitura, alla distribuzione ed alla contabilizzazione delle fascette, nonché le disposizioni per lo smaltimento delle fascette stampate e distribuite in base alle previgenti disposizioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2007

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO 1

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE

A. INTRODUZIONE.

Il presente documento riporta le istruzioni per la redazione del Piano di controllo (d'ora in avanti Piano) secondo le modalità descritte dallo schema di controllo per i vini a D.O. (d'ora in avanti Schema).

Il Piano deve essere predisposto seguendo la struttura ed i contenuti dello Schema. Ogni qual volta un controllo previsto per una determinata fase o requisito non risulta inserito nel piano oppure sia presente in forma e/o quantità differenti, occorre specificarne le ragioni e riportare comunque nel Piano la riga interessata.

Seguire la struttura dello Schema significa personalizzare il Piano con i soggetti, le fasi, i requisiti e l'autocontrollo tipici della filiera controllata, salvaguardando i contenuti comunque descritti in esso.

Le istruzioni sono suddivise, per semplicità descrittiva, in tanti paragrafi quante sono le colonne individuate nello Schema.

Per tutte le attività si fa riferimento alla normativa vigente che disciplina i V.Q.P.R.D., in particolare alle seguenti norme:

legge n. 82 del 20 febbraio 2006;

legge n. 164 del 10 febbraio 1992;

decreto n. 256 del 4 giugno 1997;

decreto di approvazione del disciplinare di produzione.

Il Piano dovrà prevedere due tipologie di attività, strettamente collegate e conseguenti:

a) attività di conoscenza della denominazione, basata sulle seguenti azioni obbligatorie:

acquisizione dei dati relativi alla documentazione obbligatoria per gli utilizzatori della DOCG/DOC, ivi compresi quelli necessari per la conoscenza dei movimenti interni alla denominazione;

tali dati consentiranno di conoscere in ogni momento la situazione reale della denominazione: vigneto, produzione di uva, giacenze, prodotto imbottigliato;

questa conoscenza permetterà di attuare il controllo di rispondenza quantitativa tra produzione e commercializzazione di ogni singola azienda e dell'intera denominazione;

su questi dati si baseranno inoltre le attività relative alle verifiche di conformità;

b) attività di verifica di conformità delle azioni degli utilizzatori della DOCG/DOC alle disposizioni dei disciplinari di produzione, esplicate attraverso:

verifica della rispondenza quantitativa delle denunce di produzione, delle richieste di certificazione di idoneità (con parere di conformità obbligatorio), delle partite imbottigliate;

verifiche ispettive di processo presso le aziende agricole produttrici di uva, presso le aziende di trasformazione delle uve, presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 15% della produzione rivendicata dell'anno precedente, con l'eccezione della verifica ispettiva relativa alla resa di uva ad ettaro, del 10%. A partire dal secondo anno, verrà sorteggiato un numero di aziende già sottoposte a ispezione da riproporre a verifica che rappresentino almeno il 3% della produzione complessiva;

il controllo del 10% sulla resa massima di uva ad ettaro fa parte del campione del 15%;

limitatamente alle visite ispettive viticole, a partire dall'ottavo anno il campione da controllare sarà costituito da almeno il 8% delle aziende;

la scelta delle aziende da sottoporre a controllo è effettuata con metodo di estrazione casuale. Tuttavia possono essere previsti controlli aggiuntivi, su indicazione della competente regione o degli altri organismi preposti ai controlli ed alla vigilanza nel settore vitivinicolo.

B. ELEMENTI DEL PIANO DEI CONTROLLI.

1. *Soggetti.*

Devono essere individuati i soggetti effettivamente presenti nella filiera del vino a D.O. controllato, partendo dalla produzione primaria fino al soggetto produttore del prodotto finito certificato e pronto per la commercializzazione.

Nel piano andranno riportati solo i soggetti — e quindi le relative righe — effettivamente presenti nella filiera.

2. *Fase di processo.*

Per ciascun soggetto precedentemente identificato occorre definire le fasi di processo «controllate» che devono essere adattate alla specifica realtà, prevedendo quelle effettivamente svolte dagli operatori.

3. *Requisiti.*

Per ciascuna fase di processo precedentemente identificata devono essere «esplicitati» i requisiti minimi che ciascun soggetto deve possedere per poter partecipare al circuito della produzione tutelata. Tali requisiti sono quelli previsti dal disciplinare di produzione in ogni fase del processo produttivo.

Ciascun soggetto deve dimostrare il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e, ove previsto, in materia di contratti collettivi di lavoro.

4. *Acquisizione documentazione.*

Si intende la documentazione relativa al soggetto e alla fase di processo necessaria per verificare i requisiti e svolgere l'attività di controllo.

5. *Attività di controllo.*

Per ciascun requisito individuato occorre definire le attività di controllo per le verifiche di conformità.

6. *Tipo ed entità del controllo.*

Nello schema si riportano la tipologia del controllo e l'entità minima di esso.

La tipologia del controllo è stata sinteticamente raggruppata in tre possibili categorie:

un controllo di tipo documentale (indicata nello Schema con la lettera D);

un controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto (indicato con la lettera I), esso può comprendere anche un controllo a campione della documentazione aziendale;

un controllo di tipo analitico sul prodotto (indicato con la lettera A).

7. *Entità del controllo per anno.*

Per entità del controllo per anno (in %) s'intende la percentuale della produzione rivendicata dalle aziende controllate sul totale della denominazione, con le modalità indicate alla sezione A, lettera *b*; ovviamente le percentuali indicate sono quelle minime, in quanto l'Organismo di controllo può effettuare controlli anche su % più elevate.

8. *Comunicazione del parere di conformità.*

È la trasmissione dei pareri di conformità derivanti dalle attività di controllo documentale, indispensabili per l'utilizzo della D.O. nelle varie fasi del processo. In particolare le CCIAA non potranno avviare le procedure di prelievo campioni per la certificazione di idoneità alla D.O. delle partite di vino senza il parere positivo di conformità del soggetto incaricato. Allo stesso modo le aziende imbottigliatrici non potranno procedere all'imbottigliamento senza il parere positivo di conformità (e il ricevimento dei contrassegni identificativi per le D.O.).

9. *Comunicazione della documentazione.*

In questa colonna sono riportati i documenti che, prodotti dall'Organismo in seguito all'attività di controllo, devono essere comunicati secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007.

10. *Non conformità.*

È l'elencazione delle non conformità possibili per ciascun requisito individuato. Lo Schema prevede alcune ipotesi minime ed altre da esplicitare evidenziate con la dicitura «di vario tipo». Ogni eventuale modifica «riduttiva» va opportunamente giustificata.

11. *Gravità della non conformità.*

Per ogni non conformità identificata specificare se lieve o grave. Per non conformità lieve s'intende la irregolarità che non ingenera presupposti di non conformità per la materia e per il prodotto, risolvibile con azioni correttive. Per non conformità grave si intendono le irregolarità che ingenerano presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto ed irregolarità già considerate lievi, ma non risolte con azioni correttive. Nello Schema viene riportata l'indicazione «grave» quale conseguenza del non soddisfacimento del requisito. Ogni eventuale modifica «riduttiva» va opportunamente giustificata.

12. *Trattamento della non conformità.*

È l'insieme delle azioni atte a ristabilire le conformità della situazione verificata. Entro 15 giorni dalla data del rilievo deve essere comunicato al soggetto verificato ed agli Organi competenti (regione, CCIAA, ICQ, provincia a seconda del caso).

13. *Azione correttiva.*

Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti o potenziali. Nella colonna devono quindi essere specificati (quando la casella è evidenziata con la dicitura «di vario tipo») gli interventi da adottare, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si riportano:

a) intensificazione temporanea delle verifiche ispettive;

b) intensificazione temporanea dei controlli analitici;

c) intensificazione temporanea dei controlli documentali;

d) informazioni tecniche e legislative.

Inoltre, l'Organismo deve provvedere ad elaborare ed adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di reiterazione della medesima non conformità.

C. INCOMPATIBILITÀ.

Il personale, responsabile o incaricato direttamente o per convenzione di una fase di controllo non può svolgere consulenze e altre attività incompatibili con l'esercizio delle funzioni di controllo previste dal piano.

ALLEGATO 1

PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Comunicazione della conformità agli organi di controllo o all'azienda interessata ai fini dell'utilizzo della D.O.	Documentazione comunicata al MIPAAF e alla Regione competente	Non conformità NC	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione Correttiva
VITICOLTORE	Produzione Uve	Iscrizione Albo dei vigneti DO e rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione dalla Regione dei dati aggiornati dell'Albo vigneti.	Controllo documentale iscrizione Albo vigneti DO	D	100%	Non richiesta	Invio relazione annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno di tutti i dati relativi ai controlli effettuati riferiti all'anno precedente.	Mancata o irregolare iscrizione all'Albo dei vigneti a DO	Grave	Comunicazione agli organi competenti	
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione della copia della denuncia delle uve DO dalla CCIAA	Controllo documentale delle denunce delle uve DO	D	100%	Invio del parere di conformità alla Camera di Commercio per il rilascio della ricevuta di produzione delle uve DO	Idem	- Supero resa produttiva uve/ha - Denuncia delle uve presentata da un soggetto che non ha diritto all'utilizzo della DO	Grave	Comunicazione agli organi competenti	
				Verifica presso le aziende viticole della persistenza delle condizioni per l'iscrizione all'Albo dei vigneti della relativa superficie coltivata e verifica dell'osservanza delle disposizioni di tipo agronomico previste nel disciplinare di produzione.	I	15%	Non richiesta	Idem	Non rispondenza al disciplinare	Lieve Grave	Comunicazione agli organi competenti	Richiesta adeguamento con nuova visita ispettiva
				Verifica ispettiva annuale ante vendemmia presso le aziende viticole per accertare la resa di uva per ettaro.	I	10%	Non richiesta	Idem	Supero resa massima	Lieve Grave	Comunicazione agli organi competenti	Richiesta adeguamento con nuova visita ispettiva

PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Comunicazione della conformità agli organi di controllo o all'azienda interessata ai fini dell'utilizzo della D.O.	Documentazione comunicata al MIPAAF e alla Regione competente	Non conformità NC	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione Correttiva
VINIFICATORE	Produzione Vino D.O.	Rispetto delle regole previste nel disciplinare di produzione	-Acquisizione delle denunce giacenza vino a DO e atto a DO; -acquisizione di denunce e ricevute di produzione uve DO; -acquisizione della copia documento di trasporto dei vini atti alla DO commercializzati sfusi; -acquisizione di copia della richiesta di prelievo indiriz. alla CCIAA per utilizzo della DO	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa (carichi) di: -ricevute frazionate produzione uve DO; -denunce giacenza vino DO; -denunce produzione uve DO; -controllo della movimentazione e dei carichi dei vini DO	D	100%	Invio alla CCIAA del parere di conformità per la richiesta di prelievo di campione di vino DO presentata dall'impresa detentrice ai sensi dell'art. 13 della legge 164/92.	Idem	- Carenza documentazione -Supero della resa di uva in vino in base a quanto stabilito dal disciplinare	Lieve Grave	Comunicazione agli organi competenti	Richiesta integrazione documentazione previa verifica
				Verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici, per accertare: -la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina; -la conformità delle operazioni tecnologiche alle disposizioni del disciplinare. -Prelievo di campioni nella fase di produzione e di elaborazione per i relativi esami chimico-fisici; Prelievo di campioni sul prodotto già certificato, per relativi esami chimico-fisici ed organolettici. -I relativi esami organolettici saranno svolti dalle competenti Commissioni operanti presso le CCIAA.	I A	15%		idem	Di vario tipo	Lieve Grave	Comunicazione agli organi competenti	Di vario Tipo

PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI ER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Comunicazione della conformità agli organi di controllo o all'azienda interessata ai fini dell'utilizzo della D.O.	Documentazione comunicata al MIPAAF e alla Regione competente	Non conformità NC	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione Correttiva
IMBOTTIGLIATORE	Imbottigliamento e confezionamento Vini a D.O.	-Iscrizione Albo Imbottigliatori vini a DO. -Rispetto requisiti previsti dal disciplinare di produzione	Acquisizione dalla CCIAA dei dati aggiornati dell'Albo Imbotti-gliatori. Acquisizione copia documento di trasporto dei vini DO commercializzati sfusi. Comunicazione al Soggetto incaricato almeno 24 ore prima dell'inizio dell'imbottigliamento dei vini a DO, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g, Legge 164/92.	Verifica della rispondenza quantitativa (carichi) dei vini a DO delle partite di vino a DO da imbottigliare	D	100%	Invio all'impresa di imbottigliamento del parere di conformità relativo alla partita di vino da imbottigliare e consegna delle fascette sostitutive dei contrassegni previsti dal Decreto 29/3/2007	Idem	Non rispondenza quantitativa	Grave	Comunica-zione agli organi competenti	
				Prelievi a campione da effettuarsi sul vino a D.O. imbottigliato per verificare la rispondenza del prodotto confezionato destinato al consumo con la certificazione di idoneità rilasciata dalla Camera di Commercio. I relativi esami organolettici saranno svolti dalle competenti Commissioni operanti presso le CCIAA.	I A	15%		Idem	Non rispondenza prodotto	Lieve Grave	Comunica-zione agli organi competenti.	Di vario tipo
	Designa-zione e presenta-zione	Normativa comunita-ria e nazionale; rispetto delle regole del disciplinare di produzione		Verifica del corretto uso della denominazione: contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, chiusure, etichette.	I	15%		Idem	Di vario tipo	Grave	Comunicazione agli organi competenti	

L E G E N D A

Note	Argomento	Definizione
1	Generale per tutti gli Organismi di controllo	S'intendono i soggetti potenzialmente presenti in una ipotetica filiera di produzione di vino a D.O., partendo dalla produzione primaria fino al soggetto produttore del prodotto finito certificato pronto per la commercializzazione.
2	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per fase di processo s'intende una o più fasi potenzialmente determinanti per l'ottenimento del prodotto finito conforme a quanto previsto dal disciplinare di produzione.
3	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per requisito s'intendono i potenziali requisiti minimi che ciascuno soggetto deve possedere per poter partecipare al circuito della produzione tutelala. Tali requisiti sono quelli previsti dal Disciplinare di Produzione in ogni fase del processo produttivo.
4	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Si intende la documentazione relativa al soggetto e alla fase di processo necessaria per verificare i requisiti e svolgere le attività di controllo.
5	Generale per tutti gli organismi di controllo	Per attività di controllo s'intendono le attività che consentono di esaminare i pareri di conformità..
6	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per tipologia di controllo s'intende una delle seguenti: -} con la lettera D s'intende il controllo di tipo documentale -} Con la lettera I s'intende il controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto -} con la lettera A s'intende il controllo analitico sul prodotto
7	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Si intende il 15% della produzione totale rivendicata (con l'eccezione della verifica ispettiva relativa alla resa di uva ad ettaro, del 10%).
8	Generale per tutti gli Organismi di controllo	E' la trasmissione dei pareri di conformità, derivanti dalle attività di controllo documentazione, indispensabili per l'utilizzo della D.O. nelle varie fasi del processo.
9	Generale per tutti gli Organismi di controllo	In questa colonna sono riportati i documenti che, prodotti dall'Organismo in seguito all'attività di controllo, devono essere comunicati al MIPAAF e alle Regioni competenti secondo le modalità previste dal D.M. 29 marzo 2007.
10	Generale per tutti gli Organismi di controllo	E' l'elencazione delle non conformità possibili per ciascun requisito individuato. Lo schema prevede alcune ipotesi minime ed altre da esplicitare (evidenziate con la dicitura "di vario tipo"). Ogni eventuale modifica "riduttiva" va opportunamente giustificata.
11	Generale per tutti gli Organismi di controllo	E' la specifica, lieve o grave, della non conformità identificata. Per non conformità lieve s'intendono le irregolarità che non ingenerano presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto. Per non conformità grave s'intendono le irregolarità che determinano la non conformità per la materia prima e per il prodotto. Nello schema vengono riportati solo i provvedimenti minimi. Ogni eventuale modifica "riduttiva" va opportunamente giustificata
12	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Di fatto, si intende la descrizione delle conseguenze immediate della NC rilevata e l'invio della documentazione relativa agli organi competenti, Regione, CCIAA, ICQ a seconda del caso, relativa alla non conformità riscontrata nelle attività di controllo.
13	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformi là esistenti o potenziali. Nella colonna devono quindi essere specificati (quando la casella è evidenziala con la dicitura "di vario tipo"} gli interventi da adottare, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si riportano: a} intensificazione temporanea delle verifiche ispettive b) intensificazione temporanea dei controlli analitici , c} intensificazione temporanea dei controlli documentali; d} informazioni tecniche e legislative; Inoltre, l'Organismo deve provvedere ad elaborare ed adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di reiterazione della medesima non conformità.

ALLEGATO 2

PROSPETTO TARIFFARIO

Il pagamento sarà effettuato direttamente al soggetto incaricato da parte degli utilizzatori della denominazione: produttori di uve, vinificatori, imbottigliatori, per ognuna delle funzioni svolte.

La fatturazione potrà avere cadenza trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale con scelta del soggetto incaricato e sarà effettuata per i produttori d'uva sui quantitativi rivendicati a D.O., per i vinificatori sui quantitativi di prodotto per i quali viene richiesta la certificazione di idoneità per la DOCG/DOC e per gli imbottigliatori sui quantitativi di prodotto imbottigliato.

Gli utilizzatori della denominazione dovranno aver assolto ai propri obblighi nei confronti del soggetto incaricato per la sua attività di controllo, al fine di poter ottenere rispettivamente il rilascio delle ricevute frazionate (viticoltori), delle certificazioni di idoneità (trasformatori) e del parere di conformità (imbottigliatori).

Nel piano dei controlli è proposta la tariffa con l'indicazione analitica dei costi relativi a ciascuna delle funzioni svolte rispettivamente per i viticoltori, i vinificatori e gli imbottigliatori. La tariffa suddetta è determinata con il provvedimento di autorizzazione adottato ai sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Il soggetto incaricato può richiedere ogni due anni l'aggiornamento della tariffa con la medesima procedura di cui al punto precedente

---

ALLEGATO 3

07A06740

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Sondrio, nel giorno 2 luglio 2007, per adeguamenti tecnico-informativi.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale ACI di Sondrio ha comunicato, con nota n. UP SO/0002128/07 del 29 giugno 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 2 luglio 2007, per adeguamenti tecnico-informativi.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con nota del 4 luglio 2007, prot. n. 2451/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 luglio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A06706

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Cremona, nel giorno 2 luglio 2007, per adeguamento dei sistemi e delle tabelle alla gestione delle nuove province Sarde.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale ACI di Cremona ha comunicato, con nota n. 382/D/ms del 25 giugno 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 2 luglio 2007, per adeguamento dei sistemi e delle tabelle alla gestione delle nuove province Sarde.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 29 giugno 2007, prot. n. 1417/2007, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 luglio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A06705

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli delle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Mantova, nel giorno 2 luglio 2007, per interventi programmati di manutenzione dei sistemi informatici.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale ACI di Mantova ha comunicato, con nota n. 1711 del 28 giugno 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 2 luglio 2007, per interventi programmati di manutenzione dei sistemi informatici.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 29 luglio 2007, prot. n. 1443/2007, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 luglio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A06704

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2007.

Accertamento del periodo di variazione dell'orario di funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari, nel periodo estivo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Accerta ed autorizza

la chiusura pomeridiana del pubblico registro automobilistico di Sassari dal 1º luglio al 15 settembre 2007 come da nota dell'A.C.I. n. 796 del 28 giugno 2007 e previo nulla osta rilasciato dalla Procura generale della Repubblica di Sassari in data 26 giugno 2007, prot. n. 1248/14/4.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto è motivata dal minor afflusso degli utenti che si registra durante le ore pomeridiane nel periodo estivo e dalle esigenze di organizzare il personale presente, considerate le assenze per ferie ordinarie, alla copertura delle attività connesse al presidio sportello telematico dell'automobilista ed all'aggiornamento costante delle procedure di lavorazione P.R.A.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 11 luglio 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A06867

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 28 maggio 2007, n. 67 recante: «Misure urgenti in materia fiscale»

Il decreto-legge 28 maggio 2007, n. 67, recante: «Misure urgenti in materia fiscale», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2007.

07A06990

MINISTERO DEI TRASPORTI

Approvazione del Regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione della Norma Tecnica denominata «Codice di Pratica».

Sì dà notizia che, con delibera n. 17/07 del 17 giugno 2007, il Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ha emanato il Regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione della norma tecnica denominata «Codice di Pratica» di cui alla delibera del Comitato centrale n. 14/2006 del 27 giugno 2006, in attuazione dell'art. 9, comma 2, lettera *f)* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 e decreto dirigenziale 17 febbraio 2006.

Il testo integrale della delibera n. 17/07 con allegato il suddetto Regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Comitato centrale: www.alboautotrasporto.it.

07A06836

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metadoxil»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1505 del 9 luglio 2007

Titolare A.I.C.: Laboratori Baldacci S.p.a con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via S. Michele degli Scalzi n. 73, cap. 56100 - codice fiscale 00108790502.

Medicinale: METADOXIL.

Variazione A.I.C.: sostituzione/aggiunta sito produttivo del prodotto finito per tutte le fasi di produzione inclusi controlli e rilascio dei lotti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dell'officina di produzione:

da: ISF S.p.a. con sede in Roma, via Tiburtina n. 1040, cap. 00156;

a: Doppel Farmaceutici S.r.l. con sede in Quinto dè Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 - cap. 20089, per le fasi di produzione, confezionamento primario, confezionamento secondario, controlli (eccetto controlli biologici) e rilascio dei lotti, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 025316023 - «300 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06786

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vectavir»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1500 del 9 luglio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio - Varese.

Medicinale: VECTAVIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 032155018 - tubo 2 g crema 1%;

A.I.C. n. 032155020 - flac erog 2 g crema 1% (sospesa);

A.I.C. n. 032155032 - tubo 5 g crema 1%.

È ora trasferita alla società: Novartis Consumer Health S.p.a. (codice fiscale 00687350124) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 - Origgio - Varese.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06784

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Provenal»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1501 del 9 luglio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. (codice fiscale 08205300588) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 - Milano.

Medicinale: PROVENAL.

Confezione A.I.C. n. 023707108 - «250 uls capsule molli» 50 capsule.

È ora trasferita alla società: Sinclair S.r.l. (codice fiscale 04628980965) con sede legale e domicilio fiscale in viale Restelli Francesco, 29 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06785

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brevibloc»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1516 del 9 luglio 2007

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Tiziano n. 25, cap. 00196 - codice fiscale 00492340583.

Medicinale: BREVIBLOC.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione - modifica standard-terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dell'officina: Mayne Pharma Inc. sita in 1071 Parallel Road Aguadilla, 00604-0471 - Puerto Rico con l'officina: Baxter Healthcare Corporation 2 Esterbrook Lane Cherry Hill, NJ 08003 (USA), per le fasi di produzione e confezionamento primario del prodotto finito.

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 027248020 - «100 mg/10 ml soluzione «5 flaconcini 10 ml»;

a: A.I.C. N. 027248020 - «100 mg/10 ml soluzione per infusione» 5 flaconcini 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06787

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-174) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.